



COMUNE DI ZOPPOLA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO
ART. 59 LEGGE REGIONALE 23.02.2007, N. 5**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30.09.2009

INDICE

Art. 1 Istituzione e funzioni della Commissione

Art. 2 Ambito territoriale

Art. 3 Criteri di valutazione

Art. 4 Composizione

Art. 5 Durata

Art. 6 Validità delle sedute e delle decisioni

Art. 7 Verbalizzazione

Art. 8 Sopralluoghi

Art. 9 Audizioni dei progettisti e dei tecnici
esterni

Art. 10 Compensi

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione e funzioni della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5/2007 è istituita la Commissione Locale per il Paesaggio.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo, che esprime pareri obbligatori in merito alle domande di autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.
3. I pareri della Commissione Locale per il Paesaggio sono congruamente motivati, anche se favorevoli.

Art. 2

Ambito territoriale

1. Il Comune di Zoppola gestisce in autonomia le procedure in materia di autorizzazioni paesaggistiche e la Commissione Locale per il Paesaggio è competente ad esprimere i pareri previsti dalle norme vigenti in materia per l'ambito territoriale del Comune.
2. Il Comune di Zoppola è tenuto alla nomina della Commissione Locale per il Paesaggio, nonché ad assicurare ed espletare tutti gli adempimenti stabiliti dal presente Regolamento o comunque necessari al funzionamento della Commissione.

Art. 3

Criteri di valutazione

1. La Commissione esprime il proprio parere verificando la coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
2. La Commissione valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano.

Esprime parere sui progetti il cui livello d'impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure per il rilascio dei provvedimenti di edilizia privata sia, ove richiesto, nell'ambito delle procedure per l'approvazione di opere pubbliche.

3. La Commissione non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico - giuridica dell'intervento proposto.
4. La Commissione Locale per il Paesaggio potrà, se richiesto, esprimere pareri in merito ai procedimenti di compatibilità paesaggistica nonché in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio nel più ampio contesto di governo del territorio.

Art. 4

Composizione e nomina

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da 3 (tre) professionisti esterni alle amministrazioni aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I requisiti richiesti per la nomina sono il possesso di diploma universitario/diploma di laurea o diploma di scuola media superiore, attinenti ad una delle seguenti materie:
 - tutela paesaggistico – ambientale
 - storia dell'arte e dell'architettura, con particolare riferimento alla tradizione locale
 - restauro, recupero e riuso dei beni architettonici e culturali
 - progettazione edilizia ed architettonica
 - progettazione urbanistica e pianificazione territoriale
 - scienze agrarie e gestione del patrimonio naturale
 - scienze geologiche
3. Per la nomina dei Componenti si dovrà tenere in considerazione l'esperienza maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente nelle materie sopra indicate, nonché di eventuali ulteriori esperienze professionali, della partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio.

4. Ferme restando le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità, non possono far parte della Commissione Locale per il Paesaggio i tecnici facenti parte dell'Area assetto del territorio ed amministratori del Comune, né i membri delle Commissioni Edilizia.
5. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio sono nominati dalla Giunta Comunale.
6. La Commissione Locale per il Paesaggio nomina al suo interno il proprio Presidente ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in caso di assenza.

Art. 5

Durata della Commissione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata. Alla scadenza di tale termine la Commissione si intende prorogata di diritto sino alla nomina della nuova.
2. L'assenza ingiustificata da parte dei componenti della Commissione a tre sedute della stessa comporta la decadenza dalla nomina.

Art. 6

Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione Locale del Paesaggio sono valide quando siano presenti almeno due componenti.
2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di assenza, del vice Presidente.
3. I componenti della Commissione Locale del Paesaggio devono astenersi dall'esaminare progetti alla cui elaborazione o esecuzione siano in qualunque modo interessati o siano interessati soggetti legati da parentela o affinità sino al quarto grado o da rapporti stabili di collaborazione professionale, a

pena l'invalidità delle decisioni assunte. L'astensione deve essere verbalizzata.

4. Le riunioni della Commissione Locale del Paesaggio non sono pubbliche.
5. La Commissione Locale per il Paesaggio verrà convocata con preavviso di almeno 3 giorni a mezzo posta, mail, fax, ecc.

Art. 7

Verbalizzazione

1. Le funzioni di segreteria amministrativa sono esercitate da un dipendente dell'Area tecnica o da persona incaricata dal Segretario Comunale.
2. Il dipendente assiste alle sedute della Commissione, senza diritto di voto e provvede alla formalizzazione dei pareri nonché alla redazione dei verbali delle adunanze ed alla loro raccolta ed archiviazione.
3. I verbali debbono essere sottoscritti dal Presidente, dai componenti presenti alla seduta e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8

Sopralluoghi

1. E' data facoltà alla Commissione Locale per il Paesaggio di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione dei pareri di competenza.
2. Di tale circostanza si farà menzione nella stesura del parere.

Art. 9

Audizioni dei progettisti e dei tecnici esterni

1. Se ritenuto opportuno a maggioranza dei membri, il Presidente potrà ammettere la partecipazione del progettista, ma limitatamente all'illustrazione del progetto

e non alla successiva discussione ed espressione del parere.

Art. 10

Compensi

1. Ai componenti della Commissione per il Paesaggio viene riconosciuto un gettone di presenza a seduta stabilito dalle normative in vigore.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data dell'avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di adozione.